

Dirigente responsabile: dr. Giovanni Braga
Responsabile del procedimento: dr.ssa Tatiana Pesce

Venezia, 07 agosto 2015
Prot. n.

Trasmissione a mezzo e-mail

e, p.c.:

Alle Signore e ai Signori dirigenti

Alle Signore e ai Signori
incaricati di posizione organizzativa
ed alta professionalità

Alle Signore e ai Signori dipendenti

Al Signor Commissario

Al Signor Segretario/Direttore Generale

Alla Sig.ra Presidente del CUG

Alla Sig.ra coordinatrice RSU

Alla RSU Provincia di Venezia

Oggetto: Modifiche al D.Lgs. 151/2001 “Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” ad opera del D.Lgs. 80/2015.

Gentili collaboratrici e collaboratori,

la presente comunicazione fornisce indicazioni in merito alle modifiche in materia di congedo parentale e di prolungamento dello stesso in caso di figli con disabilità in situazione di gravità, apportate al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, “Misure

per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 il Governo ha previsto una serie di modifiche al T.U. sulla maternità e paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. La riforma interessa in particolare alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e paternità (articoli 16, 24, 26, 28 e 31 del T.U.) e di congedo parentale (articoli 32, 33, 34 e 36 del T.U.)

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del precitato decreto legislativo n. 80/2015 le nuove disposizioni normative si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015. Quindi, tenuto conto che il citato decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015, n. 144) le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruiti dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

Per gli anni successivi il riconoscimento dei benefici previsti dalla riforma in questione potrà avvenire previa adozione di appositi decreti legislativi che individuino un'adeguata copertura finanziaria.

1.1 CONGEDO PARENTALE. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni.

La riforma degli articoli 32 e 36 del D.Lgs. 151/2001 ad opera degli articoli 7 e 10 del citato D.Lgs. 80/2015, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

La riforma prevede, inoltre, che i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

1.2 PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE per figli con disabilità in situazione di gravità. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità da 8 a 12 anni.

L'articolo 8 del precitato decreto legislativo n. 80/2015 interviene anche nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001 ridefinendo, sempre in via sperimentale per il

solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale.

Il previgente dettato normativo, prevedeva che il prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) potesse essere fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino.

Il novellato articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la possibilità per i genitori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità.

Dal dettato normativo dei novellati articoli 33 e 36 del decreto legislativo n. 151/2001 si evince, inoltre, che l'ampliamento dell'arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Pertanto, per l'anno 2015, il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso dello stesso in famiglia.

Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.

Rimane salvo, altresì, che il normale prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.

Alla luce del nuovo quadro normativo, si rileva che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino o fino al dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare i tre anni, con diritto per tutto il periodo all'indennità economica pari al 30% della retribuzione.

Distinti saluti.

Il Dirigente
del Servizio Risorse Umane
dr. Giovanni Braga
(documento firmato digitalmente)